

Art. 18 - Unica causa di impugnazione - Ordinanza tendente - Vi rinvio

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
II Sezione Lavoro

Causa n. 43101/2013 R.G.

Il giudice designato, dr.ssa Elena Boghetich
sul ricorso ex art. 414 c.p.c. vertente

TRA

Emanuel DE MATTIA

(avv. Massimo Cammarota)
ricorrente

E

**CONFAPI (Confederazione italiana piccola e media industria
privata) – IMMOBILIARE COLONNA ANTONINA S.r.l. – CESPIM
s.r.l.**

(avv. Marco Ligi Ruperti)
resistente

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del **20 marzo 2014** ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, segretario amministrativo e contabile presso i soggetti giuridici convenuti dal 2003 al 17.1.2013 (susseguendosi, nel tempo, contratti di diversa natura tra un soggetto convenuto ed un altro), ha impugnato il licenziamento intimato, da tutti i soggetti giuridici convenuti, con lettera del 17.1.2013 (avente effetto immediato) per giustificato motivo oggettivo; chiedeva l'accertamento di un centro unico di interessi e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 2003 con tutte le parti convenute, con inquadramento nella categoria 3A di cui al Regolamento Confapi e, dal maggio 2008, nella categoria 2B, con ulteriore accertamento del diritto a percepire l'indennità di reperibilità; in via subordinata, chiedeva la declaratoria di nullità dei contratti di lavoro stipulati con le parti convenute e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'aprile 2005 con le parti convenute; in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutte le parti convenute sin dal gennaio 2008 o dal gennaio 2009. In ordine al licenziamento, chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento e

l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo successivo alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012) nei riguardi di tutte le convenute, e con particolare riguardo al 4 comma, in subordine al 5 comma; in via ulteriormente subordinata chiedeva l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 nei confronti della società Immobiliare Colonna Antonina.

Le società convenute, hanno contestato la fondatezza della domanda, rilevando la diversa (e distinta) natura giuridica delle stesse (la Confapi è organizzazione sindacale, la Cespim è società preposta ad erogare servizi come programmi di formazione, la Immobiliare Colonna Antonina è società che si occupa di compravendita, permuta, costruzione, amministrazione di beni immobili e fornisce i locali alla Confapi), la necessità della riorganizzazione per precaria situazione economica e la concorrente impossibilità di assegnare il lavoratore ad altra mansione, anche inferiore.

Alla prima udienza (3.12.2013), il giudice poneva alle parti la questione dell'esame della correttezza della scelta del rito (essendo stato, il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 414 c.p.c.), adottando, all'esito della discussione, un provvedimento di separazione delle cause (riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 2003, da una parte, esame della legittimità del licenziamento, dall'altra) e di fissazione di due distinte date di trattazione dei rispettivi procedimenti.

Sentite le parti nel presente procedimento (proseguito ex art. 1, commi 47 e ss, legge n. 92 del 2012) con esclusivo riguardo al licenziamento intimato al lavoratore e alla richiesta di tutela reintegratoria, il giudice si riservava.

oooooooooooooooooooo

Il licenziamento del ricorrente è stato irrogato con lettera sottoscritta da tutte e tre le parti convenute (nonostante il ricorrente fosse dipendente, alla data del licenziamento, della società Immobiliare Colonna Antonina) a causa di *“una razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture, che ha portato alla soppressione delle mansioni cui Lei è adibito”*. La lettera aggiunge che le parti hanno tentato di trovare altre mansioni da affidare, anche in livello inferiore, al lavoratore ma che la ricerca ha avuto esito negativo (doc. 8 fascicolo del ricorrente).

Oltre all'indice probatorio consistente nella sottoscrizione della lettera di licenziamento da parte di tutte le convenute, deve ritenersi che - dall'esame della profusa documentazione prodotta da parte ricorrente - sia confermata la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; emerge invero, che il ricorrente - a prescindere dalla formale assunzione da parte di uno o l'altro soggetto giuridico - svolgeva mansioni riconducibili indifferentemente all'uno o all'altro.

Invero, in evidente contrasto con la formale scansione dei diversi contratti succedutisi nel tempo (lavoro a progetto con la Cespim dall'1.4 al 31.12.2005; lavoro a progetto con la Confapi dal 4.1 al 31.12.2006; contratto a tempo determinato con la Confapi dall'8.1.2007 al 31.12.2008, con inquadramento nel livello 3A del Regolamento Confapi; contratto a tempo determinato con la Immobiliare Colonna Antonina dal 9.2.2009 al 31.1.2012 con inquadramento nel livello 3A del CCNL Metallmeccanici; contratto a tempo indeterminato con la Immobiliare Colonna Antonina dal 31.1.2012 sino alla data del licenziamento del 17.1.2013), si rinvennero fatture sottoscritte dal ricorrente o richieste di preventivi e accettazioni a favore dell'una o dell'altra persona giuridica a prescindere dal formale datore di lavoro. Il ricorrente, inoltre, è stato inviato - durante l'assunzione presso la Confapi, nel maggio 2008 - a svolgere attività presso la Cespim per il supporto delle sue attività amministrative (doc. 14).

L'esame della documentazione prodotta dalle parti convenute (peraltro non convenientemente numerata, e, quindi, di difficile reperimento) non consente di dimostrare l'affidamento di mandati o appalti da Confapi a favore delle altre convenute o viceversa.

I docc. 4 e 5 consistono, invero, in diversi progetti di formazione per le imprese avviate da Confapi in collaborazione con l'ICE, nei mesi di aprile-giugno 2005 e aprile-settembre 2006 senza che risulti alcuna attività della Cespim. Il doc. 7 consiste nel contratto di comodato d'uso tra Immobiliare Colonna Antonina e Confapi relativa ad una porzione di immobile presa in locazione dalla Immobiliare (doc. 6), con fornitura di relativi servizi di fornitura di acqua, elettricità, e relativa manutenzione, pulizie, assistenza informatica (non è incluso alcun tipo di servizio di carattere amministrativo).

Inoltre, l'attività di segretario amministrativo e contabile svolta dal ricorrente (e non contestata, nel suo contenuto, dalle convenute) non appare in alcun modo collegata né ai progetti di formazione delle imprese avviati dalla Confapi con l'ICE né alle attività in campo immobiliare della Immobiliare Colonna Antonina

Gli elementi istruttori raccolti, consistenti nella sottoscrizione contestuale della lettera di licenziamento (con illustrazione di una situazione organizzativa riferibile, indifferentemente, a tutti e tre i soggetti giuridici), nell'utilizzazione contemporanea e indistinta delle prestazioni lavorative da

parte dei tre soggetti giuridici, nella carenza di idonei collegamenti causali (mandati, appalti, ecc.) tra i diversi soggetti giuridici che giustifichino il distacco o la trasferta del lavoratore presso un datore di lavoro terzo, depongono per l'individuazione di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro del ricorrente.

Va rilevato che nella lettera di licenziamento sono le stesse parti convenute che hanno sottolineato la unicità dei loro intenti e della loro struttura dando chiaramente adito ad una percezione assolutamente indifferenziata del datore di lavoro. Il riferimento viene effettuato ad un'unica struttura organizzativa, compresa la possibilità di reperimento di mansioni inferiori.

Invero, secondo giurisprudenza consolidata, qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (Cass. n. 5496/2006).

Ebbene, una volta individuato un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro (anche, come evidenziato, per esplicita ammissione delle stesse convenute), deve ritenersi che ciascun soggetto giuridico perda la propria individualità fondendosi, per l'appunto, in un unico soggetto giuridico. Insomma, si configura un autonomo soggetto di diritto ossia un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società o enti collegati, i quali perdono la rispettiva personalità giuridica, facendo capo - il lavoratore - al nuovo soggetto giuridico (cfr., seppur se di esito negativo, Cass. n. 20231/2010).

Conseguentemente, appare irrilevante l'eccezione della Confapi volta a sottolineare la natura di organizzazione di tendenza e la conseguente inapplicabilità, ex art. 4 legge n. 108 del 1990, della tutela reintegratoria, posto che il rapporto di lavoro deve ritenersi svolto presso un soggetto distinto dalla Confapi, ossia il centro unico di imputazione. Deve, pertanto, computarsi l'organico della Confapi con quello delle altre due società.

Conseguentemente, deve ritenersi che il suddetto centro unico di imputazione soddisfi il requisito quantitativo richiesto per l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (circostanza non contestata dalle convenute, che hanno specificato solamente l'esiguo organico delle società, non dell'organizzazione sindacale).

La tutela reintegratoria va adottata nei confronti dell'ultimo datore di lavoro, in ottemperanza alla consolidata giurisprudenza che ha sottolineato come l'ottemperanza all'ordine di reintegrazione implichi il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato (cfr. ex plurimis Cass. nn. 11927/2013, 27844/2009, 12123/2002).

Va, pertanto, condannata la Immobiliare Colonna Antonina a reintegrare il lavoratore.

In ordine al profilo della validità del licenziamento, il recesso deve ritenersi illegittimo, non essendo stata allegata né provata alcuna *"razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture"*.

Va rilevato che la lettera di licenziamento non ha fatto alcun accenno alla situazione di crisi economica dedotta nella memoria di costituzione, circostanza che, nonostante l'illustrazione e la documentazione fornita dalle parti convenute, esula dalla presente disamina.

Con riguardo alla tutela invocata, deve accogliersi la domanda di applicazione del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come novellato dalla legge n. 92 del 2012), dovendosi rinvenire una manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

Invero, le parti convenute non hanno dimostrato (ovviamente con riguardo all'epoca del licenziamento) l'adozione di alcuna, anche embrionale, iniziativa di riorganizzazione o di ristrutturazione della struttura associativa o imprenditoriale. In forza del combinato disposto di cui ai commi 7 e 4 dell'art. 18, il licenziamento va dichiarato illegittimo e spetta, pertanto, la reintegrazione presso la società Immobiliare Colonna Antonina nonché un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto e nell'importo massimo di dodici mensilità, oltre alla corresponsione dei contributi dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in via solidale a carico di tutte le parti convenute, in complessivi € 3.300,00 oltre IVA e CPA.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il licenziamento intimato dall'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (costituito dalle parti convenute) in data 17.1.2013 e, per l'effetto, condanna la società Immobiliare Colonna Antonina s.r.l. a reintegrare il ricorrente nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento agli enti previdenziali dei contributi dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro.

Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 3.300,00 oltre IVA e CPA.

Roma, 24 marzo 2014

IL GIUDICE
(dott.ssa Elena Boghetich)